

CAMPIONATI DI CALCIO AMATORIALE PROVINCIA DI PAVIA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

NORME DI PARTECIPAZIONE

Regolamento Campionato
CALCIO A 5
CALCIO A 7





ARTICOLO 1. PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il Campionato ha inizio il 23 OTTOBRE 2023 e si conclude entro il 15 APRILE 2024.

ARTICOLO 2. SVOLGIMENTO DELLE GARE

La durata delle gare viene stabilita in due tempi di 20 minuti ciascuno con intervallo non superiore a 5 minuti. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta SOLO I GIOCATORI TESSERATI ED ASSICURATI ENTRO IL VENERDI' PRECEDENTE ALLA PARTITA, più un massimo di 3 Dirigenti/Tecnici. Alcampionato si applicheranno le regole di giuoco emanate dalla F.I.G.C. (disponibili all'indirizzo http://www.figc.it/it/98/3821/Norme.shtml) salvo le eccezioni previste nel presente Regolamento.

ARTICOLO 3. CALENDARIO

Comma A) Variazioni di data ed orario

Il Comitato Organizzatore (C.O.) si riserva di variare orari e giorni delle gare per insindacabili ragioni organizzative, avvisando per tempo le Squadre.

Comma B) Anticipi e/o posticipi

La Squadra che ha necessità di anticipare o posticipare una gara (nell'intero arco del campionato è concessa una sola richiesta) deve trovare l'accordo con la Squadra avversaria, dopo che il Comitato Organizzatore abbia dato disponibilità allo spostamento. Entrambe le Squadre devono confermare l'accettazione dello spostamento alla data prefissata tramite e-mail da inviare al Comitato Organizzatore all'indirizzo paviatornei@gmail.com (le e-mail devono pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 17:30 del venerdì della settimana antecedente la gara). Per ogni richiesta è addebitata alla Squadra richiedente la tassa di spostamento € 25,00. Possibilmente la gara deve svolgersi entro 28gg dalla data prevista da calendario, salvo evidenti impedimenti. Non sono presi in considerazione richieste di variazione gara nelle fasi di Play Off.

Comma C) Rinvio e/o sospensione

Il C.O., in presenza di cause di forza maggiore, ha il diritto/dovere di rinviare a data da destinarsi le gare in programma, dandone comunicazione alle Squadre interessate che, comunque, possono chiedere informazioni o conferme presso il C.O.. Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà delle Squadre. Il C.O. ha altresì il diritto di rinviare le gare che cadono in calendario in giorni o periodi che prevedono manifestazioni di rilevante interesse pubblico, locale o nazionale.

Comma D) Recupero gare sospese o rinviate

Le Squadre interessate possono trovare di comune accordo la data per lo svolgimento delle gare non disputate entro 28gg dalla data prevista da calendario. In mancanza di accordo tra le parti, il Comitato Organizzatore fissa d'ufficio la data, l'ora e la località dell'incontro.

Comma E) Impraticabilità del campo

La praticabilità del terreno di gioco è decisa esclusivamente dal D.d.G. designato, il quale, alla presenza dei due capitani delle Squadre ne decide la sospensione o il rinvio. La sospensione della gara è a insindacabile giudizio del D.d.G. o del Comitato Organizzatore. Le variazioni di gara vengono confermate sul Comunicato Ufficiale. Le Squadre hanno il dovere di presentarsi in campo, presentare la distinta di gara al delegato del C.O. o dal D.d.G. che procede all'identificazione dei Giocatori elencati, anche non in tenuta di gioco, fatto salvo comunicazioni daparte del C.O. che devono pervenire entro le ore 18 del giorno di gara. Le Squadre che non dovessero ottemperare a quanto sopra, incorrono nelle sanzioni previste (vedi Artt. 20 e 24).



In caso di impraticabilità evidente il Comitato Organizzatore avvisa per tempo (entro le ore 18) i Responsabili delle Squadre che, in questo caso, sono sollevate dal doversi presentare sul campo di gioco.

Comma F) Problematiche sui campi

In caso di interruzione del gioco a causa di problematiche relative al centro sportivo (e.g., inagibilità del terreno di gioco dopo l'inizio regolamentare, spegnimento luci) l'incontro viene recuperato in data da fissarsi (entro 28gg), ripartendo dal minuto della sospensione e dal risultato conseguito fino a quel momento. Le ammonizioni e le espulsioni vengono considerate valide nel corso del recupero.

ARTICOLO 4. TESSERAMENTO

Comma A) Giocatori

Le Squadre, rappresentate dal proprio Responsabile di Squadra, per partecipare al Campionato Provinciale hanno l'obbligo di istituire una BAS (Base Associazione Sportiva), affiliarla ad ASI e successivamente richiedere il tesseramento dei propri Giocatori. Il tesseramento ha validità per un singolo evento.

L'età minima richiesta per il tesseramento è di 16 anni. Ogni Squadra può tesserare un numero illimitato di Giocatori durante le finestre di tesseramento. I giocatori possono essere tesserati per una sola Squadra partecipante ad ogni singolo Campionato Provinciale (quindi per una squadra di calcio a 5 e per una di calcio a 7. Non per 2 squadre dello stesso campionato). La prima finestra di tesseramento inizia l'1 settembre 2023 e chiude il 20 ottobre 2023; la seconda finestra di tesseramento verrà comunicata in seguito. Durante il campionato possono essere trasferiti Giocatori tra le Squadre all'interno delle due finestre: un solo passaggio di maglia a giocatore per finestra. Pertanto un giocatore, nella stessa stagione sportiva, potrà vestire un massimo di 3 maglie.

Comma A-bis) Esclusioni

Non potranno essere tesserati al Campionato giocatori che risultano tesserati per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. di (i) calcio a 5 (solo serie D); e di (ii) calcio a 11 (solo 1 giocatore per Squadra di 3^ Cat.). Verrà tuttavia data la possibilità ad ogni squadra di tesserare:

- Giocatori che risultano "tesserati" per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. di Calcio a 11 (di seguito "Giocatori F.I.G.C. Liberi").
- Giocatori che risultano "tesserati" per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. di Calcio a5 (di seguito "Giocatori F.I.G.C. Liberi").

I Giocatori che partecipano ai campionati F.I.G.C. Juniores o categorie precedenti (nati dal 1/1/2007) sono equiparati ai Giocatori F.I.G.C. della massima categoria in cui partecipa la Società per cui sono tesserati.

Per tesserati a Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. si intendono i Giocatori che prendono parte a gare ufficiali. Un Giocatore che risulti formalmente tesserato per una Società partecipante ai campionati F.I.G.C., senza effettivamente farne parte (pertanto senza scendere in campo), deve presentare una lettera sottoscritta da parte della Società F.I.G.C. di pertinenza (cd. manleva) dichiarante che il Giocatore per la stagione sportiva 2023/2024 non è impiegato e non disputerà gare di campionato nelle categorie F.I.G.C. non consentite, nonostante risulti ancora tesserato per la stessa squadra F.I.G.C. Un Giocatore che acquisisce nel corso della stagione lo status di Giocatore F.I.G.C. Libero ovvero sia svincolato dalla Società

F.I.G.C. per la quale risultava già tesserato, può essere regolarmente tesserato per le Squadre partecipanti al Campionato Provinciale solo dopo la presentazione di documento attestante l'avvenuto svincolo. Il Comitato Organizzatore consente a un giocatore l'utilizzo di una sola lettera di manleva o attestazione di svincolo nella stessa stagione sportiva e solamente per le categorie consentite dal Regolamento ovvero sarà possibile utilizzare giocatori tesserati solo per la 3^ categoria di Calcio a 11 F.I.G.C. e per la Serie D di Calcio



a 5 F.I.G.C.. La lettera può essere presentata entro l'inizio del campionato o entro la ripresa dopo la sosta invernale per coloro che verranno svincolati nel periodo novembre/dicembre.

Il Comitato Organizzatore si riservano la facoltà di dichiarare inammissibile un tesseramento se questo non rispecchi i principi di fair play del Campionato.

Comma A-ter) Controlli

Le decisioni in merito alle posizioni dei Giocatori sono prese ad esclusiva discrezione del Giudice Sportivo. Il Comitato Organizzatore, il Giudice Sportivo e l'Ufficio Tesseramenti effettuano controlli sulle posizioni di tesseramento dei Giocatori.

Anche le Squadre possono inviare tramite e-mail al Giudice Sportivo (giudicesportivo.asi.lom@gmail.com) delle segnalazioni o reclami ufficiali circa la presunta posizione irregolari dei Giocatori (vedi Art. 22). Le segnalazioni sono prese in considerazione solo se viene presentata una documentazione che attesti la prova dell'effettiva irregolarità. Una volta iniziata la fase di Play Off non è più possibile segnalare posizioni irregolari relative a partite della Regular Season. Durante la fase di Play Off, le eventuali posizioni irregolari dei tesserati non hanno carattere retroattivo per i turni precedenti.

Comma B) Dirigenti - Tecnici

Solo i Dirigenti e i Tecnici tesserati possono partecipare all'attività della Squadra. I Dirigenti ed i Tecnici, durante la stagione sportiva, non possono far parte di altre Squadre all'interno dello stesso campionato. I Dirigenti ed i Tecnici possono essere contemporaneamente tesserati anche per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. Possono andare in panchina, oltre ai Giocatori di riserva, un massimo di n. 3 Dirigenti/Tecnici tesserati, più eventuale un Medico (munito di tessera che attesti la professione).

Comma C) Modalità per il tesseramento

Il Presidente di ogni BAS deve compilare attraverso apposito link presente sul sito web di ASI Pavia Tornei (www.paviatornei.it) la richiesta di tesseramento per tutti i Giocatori della Squadra, completa in ogni sua voce. E' lui il Responsabile per tutto ciò che riguarda gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di Sport.

ARTICOLO 5. IL RESPONSABILE DI SQUADRA E DIRIGENTI/TECNICI

Il Responsabile di Squadra rappresenta la Squadra nei confronti del C.O., del D.d.G., della Squadra avversaria e si preoccupa del rispetto ai regolamenti e della condotta dei propri tesserati. Il Responsabile di Squadra detiene la titolarità sportiva della Squadra e ne può liberamente disporre. Il Responsabile di Squadra deve essere regolarmente tesserato per la stagione in corso. Non possono accedere nel rettangolo di gioco i Dirigenti/Tecnici non tesserati. Il Responsabile di Squadra ha il dovere di comunicare al delegato del C.O. o al D.d.G., entro 10 minuti dall'inizio della gara, i partecipanti alla stessa che verranno caricati su applicativo del C.O.

ARTICOLO 6. COPERTURA ASSICURATIVA E CERTIFICATO MEDICO

Le Squadre e i propri tesserati, all'atto della richiesta di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti inviati via e-mail alla Squadra all'atto dell'iscrizione e presenti sul sito web del Comitato Organizzatore (www.paviatornei.it). Le Squadre e i vari soggetti tesserati possono, come consigliato dal Comitato Organizzatore, contrarre privatamente altre polizze assicurative, avvalendosi di istituti assicurativi convenzionati o di propria preferenza. L'attività sportiva di ASI è responsabile di fronte alle Squadre affiliate e ai tesserati esclusivamente per quanto previsto dall'assicurazione contenuta nel tesseramento. È pertanto fatto obbligo al Presidente di ogni BAS di richiedere ai propri Giocatori il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Il certificato d'idoneità, in corso di validità per la durata della competizione, deve essere di norma conservato da ogni Presidente nella sede della BAS.



ARTICOLO 7. RINUNCIA O RITIRO DAL CAMPIONATO - ESCLUSIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI

Comma A) Rinuncia

La Squadra che rinuncia alla disputa di una gara subisce la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, oltre l'ammenda prevista (vedi Art. 24) e, su decisione del Giudice Sportivo, della penalizzazione di un punto in classifica (salvo quanto previsto dall'Art. 22). La Squadra che si ritira a gara iniziata (non per cause di forza maggiore), oltre alle sanzioni previste, viene sanzionata con una inibizione al Responsabile di Squadra o al facente funzione (vedi Art. 20), oltre alla penalizzazione di due punti in classifica. La Squadra che rinuncia n. 3 volte alla disputa di una gara viene esclusa dal proseguo delCampionato ASI (su decisione del Giudice Sportivo). Verificandosi l'esclusione nel corso della Regular Season, la classifica (di norma) non subisce mutamenti, salvo l'attribuzione di tre punti (0-6 tavolino) alle Squadre che per calendario avrebbero dovuto incontrare la Squadra esclusa.

Comma B) Esclusione per motivi disciplinari

In caso di gravi incidenti attribuiti a tesserati o sostenitori di una Squadra, il Comitato Organizzatore può decretare, a suo insindacabile giudizio, l'estromissione della Squadra dal campionato, oltre a eventuali sanzioni comminate dagli organi disciplinari, senza dover alcun rimborso della quota d'iscrizione. Per tutte le gare da disputarsi della Squadra estromessa, vale quanto previsto nel comma A) e il Comitato Organizzatore si riserva di richiedere ai Responsabili di Squadra il risarcimento dei danni procurati (materiali o di immagine da quantificare).

ARTICOLO 8. MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

Comma A) Mancata presentazione

La mancata presentazione in campo entro il tempo concesso di ritardo (non oltre i 15 minuti dall'orario previsto da calendario) comporterà, a discrezione del D.d.G.o del Comitato Organizzatore, la perdita della gara. Il D.d.G. dell'incontro segnala nel suo referto l'eventuale successivo arrivo della squadra, così da evitare che la stessa venga considerata rinunciataria.

Comma B) Causa di forza maggiore

Le squadre che non si presentano in campo nei tempi previsti per causa di forza maggiore, comprovata e documentata, non subiscono la punizione sportiva della gara persa, che è rimessa in calendario e disputata come previsto (vedi recupero gare). L'eventuale inconveniente deve essere comunicato e dimostrato al Comitato Organizzatore entro le ventiquattro ore successive alla gara.

ARTICOLO 9. TEMPO DI ATTESA SQUADRA

Le Squadre ritardatarie che, comunque, entrano in campo entro il tempo di attesa previsto dal Regolamento, sono ammesse alla disputa della gara. Il tempo di attesa delle Squadre è sempre a discrezione del D.d.G. o del Comitato Organizzatore, che in casi eccezionali possono allungare tale attesa. I 15 minuti di attesa sono da richiedere esclusivamente se non si raggiunge il numero minimo per giocare (n. 3 Giocatori per il calcio a 5 e n. 5 per il calcio a 7). Se il numero minimo è raggiunto la partita deve cominciare ugualmente.

ARTICOLO 10. NUMERO MINIMO GIOCATORI DA SCHIERARE IN CAMPO

La gara viene considerata regolare se in campo vengono schierati un minimo di n. 3 Giocatori per il calcio a 5 e n. 5 giocatori per il calcio a 7. La gara viene sospesa quando la Squadra rimane in campo con meno di n. 3 o 5 Giocatori.



ARTICOLO 11. DISTINTA DI GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE AL D.D.G.

Essendo la distinta di gara non cartacea ma compilabile on-line, è fatto obbligo a tutte le Squadre, tramite il Responsabile di Squadra o facente funzione, comunicare al Delegato del C.O. o al D.d.G. la i nominativi dei partecipanti alla gara prima dell'inizio della stessa. A richiesta del Delegato o del D.D.G. il responsabile deve presentare i documenti dei giocatori della sua squadra. Non è ammessa come risposta la dimenticanza: in questo caso il giocatore sprovvisto non potrà prendere parte alla gara.

Solo i Giocatori e i Dirigenti/Tecnici tesserati hanno il diritto di entrare nel recinto di gioco. I Giocatori squalificati e i Dirigenti/Tecnici inibiti non possono entrare nel recinto di gioco.

ARTICOLO 12. IL DIRETTORE DI GARA ("D.D.G.")

Le gare sono dirette da D.d.G. designati dalla Commissione Arbitri. Le decisioni prese non sono impugnabili. I D.d.G. hanno il dovere di redigere il rapporto di gara completo in tutte le sue parti e, su richiesta del Giudice Sportivo o della Commissione Disciplinare, in caso di fatti o circostanze di dubbia interpretazione daparte della giustizia sportiva, avvenute prima, durante o dopo la gara, hanno il compito di redigere un supplemento di rapporto di gara. Inoltre, rispondono del loro operato tecnico o comportamentale esclusivamente alla Commissione Arbitri che agisce in piena autonomia. Il tempo di attesa del D.d.G. da parte delle Squadre è fissato in 15 minuti dall'orario ufficiale della gara. Trascorso tale periodo, le due Squadre possono affidare la direzione della gara ad un D.d.G. presente sul campo ovvero in subordine a persona scelta di comune accordo dalle Squadre. In questo caso i due Dirigenti Accompagnatori devono entrambi inviarne preventiva comunicazione all'indirizzo email del C.O.: paviatornei@gmail.com. In alternativa possono mandare un sms od un messaggio tramite l'applicativo WhatsApp al C.O. .

In caso di mancato accordo sulla designazione di un D.d.G. "non ufficiale", la gara viene rinviata.

ARTICOLO 13. RICONOSCIMENTO GIOCATORI E/O DIRIGENTI

Il Delegato o il D.d.G., prima dell'incontro, sono tenuti al riconoscimento, tramite documento di identificazione dei Giocatori, dei Dirigenti e/o Tecnici che sono elencati nelle apposite distinte: tale riconoscimento avviene negli spogliatoi o nei pressi del campo di gioco.Il riconoscimento avviene tramite il controllo dei documenti di identità (in alternativa qualunque documento che abbia il nominativo completo, accompagnato da fotografia).

ARTICOLO 14. VISIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI DI RICONOSCIMENTO

Il Responsabile di Squadra, o facente funzione, può richiedere in visione al D.d.G. i documenti di riconoscimento dei Giocatori o Dirigenti/Tecnici in distinta della squadra avversaria, prima, durante l' intervallo o subito dopo il termine dalla gara.

ARTICOLO 15. DISCIPLINA PRIMA, DURANTE E DOPO LA GARA

Le Squadre partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri tesserati e, per responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Eventuali danni provocati dai propri tesserati e/o sostenitori alle strutture dei centri sportivi (e.g., campo, docce, spogliatoi, recinzioni, gradinate, automobile del D.d.G.), qualora non vengano individuati i colpevoli, devono essere risarciti direttamente dalle Squadre nella persona del Responsabile di Squadra. Ogni Squadra ha l'obbligo di provvedere all'assistenza del D.d.G. e del Delegato dal C.O..



ARTICOLO 16. DELEGATI (COMMISSARI) DI CAMPO

Il Comitato Organizzatore e la Commissione Arbitri possono inviare propri incaricati, in veste di Osservatori, con il compito di controllare la regolarità della gara. Gli Osservatori devono redigere apposito rapporto, in particolare sull'andamento dell'incontro, dei tesserati in campo e dei sostenitori, se necessario, possono assistere e tutelare il D.d.G. e possono invitare i Dirigenti delle Squadre a prendere provvedimenti volti al mantenimento dell'ordine pubblico. Inoltre possono segnalare fatti o azioni comportamentali da parte di tesserati, sfuggiti (o non valutati) all'attenzione del D.d.G.

ARTICOLO 17. ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA - GRADI DI GIUDIZIO

Gli Organi di Giustizia Sportiva hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una gara o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva organizzata da ASI Comitato di Pavia. Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione. L'esercizio della giurisdizione si svolge in due gradi di giudizio.

Gli Organi di Giustizia Sportiva a ciò preposti sono:

- i. Il Giudice Sportivo (1° grado di giudizio);
- ii. La Commissione Disciplinare (2° grado di giudizio).

Comma A) Giudice Sportivo di 1° grado

Il Giudice Sportivo (1° grado di giudizio) giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del D.d.G. Agisce in conformità con quanto previsto dal Regolamento. Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive si svolge sulla base dei documenti ufficiali: rapporto del D.d.G., dell'eventuale Osservatore di Campo, e se necessari, supplementi di rapporto su richiesta specifica. Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori. Ha competenza su:

- i. illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
- ii. omologazione delle gare;
- iii. accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
- iv. accertamento della regolarità del tesseramento;
- v. reclami presentati dai Tesserati;

Comma B) Commissione Disciplinare di 2° grado

La Commissione Disciplinare (2° grado di giudizio) è composta da tre membri, uno nominato dalla Commissione Arbitri e due nominati da ASI Lombardia. La Commissione Disciplinare è competente a decidere sulle impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Squadre, nei casi di illecito sportivo ovvero violazione dei regolamenti vigenti. Il procedimento è instaurato su reclamo esposto dalle Squadre (attraverso il Responsabile di Squadra) o dai singoli tesserati e deve essere attenzionato al Comitato Organizzatore entro 48 ore dalla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato.

Comma C) Facoltà degli Organi di Giustizia Sportiva

Verificandosi, nel corso della gara, fatti non contemplati dal Regolamento e comunque non riguardanti il regolamento tecnico, di esclusiva competenza del D.d.G., spetta agli Organi di Giustizia Sportiva di stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara stessa. Spetta a loro omologare il risultato acquisito sul campo oppure adottare decisioni diverse quali: l'annullamento della gara, la punizione sportiva di una o entrambe le Squadre, la ripetizione della gara stessa.



Tra i fatti idonei aimpedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il cosiddetto errore tecnico, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'Arbitro, di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionalevalutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto, dai suoi allegati o da atto integrativo dello stesso o eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

ARTICOLO 18. DEFINIZIONI DELLE SANZIONI A GIOCATORI

Comma A) Recidiva

Durante la Regular Season, i Giocatori che raggiungono <u>la quinta ammonizione</u> incorrono nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Al termine della Regular Season le ammonizioni accumulate sono azzerate. Si dà per inteso che un Giocatore, che riceve la quinta ammonizione durante l'ultimo incontro valido per la Regular Season, deve in ogni caso scontare un turno di squalifica nel corso della prima gara di Play Off.

Durante i Play Off, i Giocatori che raggiungono <u>la terza ammonizione</u> incorrono nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Comma B) Espulsioni dal campo

I Giocatori espulsi subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare di campionato. Un portiere che, all'interno della propria area di rigore, nel tentativo di intervenire sul pallone, commette un fallo che impedisca una chiara occasione da rete per la Squadra avversaria, non viene sanzionato con un'espulsione, bensì con una ammonizione (non rientrano in tale regola i portieri rei di interventi violenti o di interventi atti ad impedire volontariamente una chiara occasione da gol). In assenza di comunicato ufficiale, il giocatore espulso è da considerarsi squalificato per la partita immediatamente successiva a quella in cui ha ricevuto la sanzione.

Comma C) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara

Le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo per fatti accaduti dopo la gara devono essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

Esecuzione delle sanzioni:

- i. Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il Giocatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva.
- ii. Se la Squadra rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio Giocatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il Giocatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Nel caso in cui la squadra avversaria non si presenti alla gara, per il Giocatore squalificato della squadra presente, si considera la squalifica come scontata.

Comma D) Squalifiche di uno o più Giocatori per gravi episodi di violenza o per rissa

Nel caso in cui il Giudice Sportivo, la Commissione Disciplinare o il Comitato Organizzatore accertino la responsabilità soggettiva da parte di un tesserato che si sia reso colpevole di rissa o di episodi di inaudita violenza, la Commissione Disciplinare ne decreterà immediatamente l'estromissione da qualsiasi competizione organizzata da ASI. Nel caso in cui i responsabili di tali atti siano due o più tesserati della medesima Squadra, l'estromissione da tutte le competizioni è comminata all'intera squadra.



Comma E) Squalifiche a tempo

Durante tutto il periodo della squalifica, i Giocatori e i Dirigenti/Tecnici non possono partecipare ad alcuna attività ASI, né assumere incarichi diversi dalla posizione assunta con il tesseramento.

Comma F) Sospensione cautelare

Gli Organi di Giustizia Sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

Comma G) Riabilitazione

I tesserati nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, possono essere riabilitati dal Comitato Organizzatore, che può avvalersi di competenti e qualificati pareri a seguito di loro istanza, quando ricorrano particolari condizioni di ordine morale, sociale o sportivo (dopo aver scontato almeno un terzo della pena).

Comma H) Inasprimento sanzioni / recidiva

Le Squadre o i tesserati, che dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione prevista dal Regolamento commettono ulteriore violazione della medesima gravità e nella medesima stagione sportiva in corso, sono sottoposte ad aggravamento della sanzione. Solo su fatti gravi e specifici spetta agli organi disciplinari fissare i limiti dell'aggravamento delle sanzioni tenuto conto dei precedenti disciplinari. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara per motivi disciplinari, viene applicata la penalizzazione in punti in classifica (da quantificare).

ARTICOLO 19. SANZIONI A SQUADRE - DIRIGENTI - GIOCATORI -

Comma A) Sanzioni a Squadre

- i. Ammonizione;
- ii. Ammonizione con diffida;
- iii. Ammende;
- iv. Penalizzazione punti in classifica (vedi casistica);
- v. Radiazione.

Comma A-bis) Sanzioni alle Squadre per posizioni irregolari di propri tesserati

- i. Giocatori non tesserati dalla Squadra e schierati in campo in gare di campionato:
 - Perdita della gara per 0-6 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 6 gol di scarto, oppure con 6 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Inibizione al Responsabile di Squadra o facente funzione;
- Squalifica al Giocatore;
- Ammenda alla Squadra.



- ii. <u>Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento con Società F.I.G.C. non ammesso dal presente</u> regolamento ai sensi dell'Art. 5, Comma 2-bis:
 - Perdita della gara per 0-6 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 6 gol di scarto, oppure con 6 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite) e possibilità di penalizzazione di un ulteriore punto in classifica;
 - Annullamento del tesseramento Giocatore;
 - Squalifica al Giocatore;
 - Inibizione del Responsabile di Squadra o facente funzione;
 - Ammenda alla squadra.
- iii. Giocatori squalificati e impiegati in gare di campionato:
 - Perdita della gara per 0-6 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 6 gol di scarto, oppure con 6 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
 - Inibizione al Responsabile di Squadra o facente funzione;
 - Squalifica al Giocatore per una ulteriore gara e, su decisione del Comitato Organizzatore, per una gara aggiuntiva, causa recidiva;
 - Ammenda alla Squadra.
- iv. <u>Dirigenti/Tecnici inibiti e presenti in gare di campionato (Giocatori squalificati impiegati come Dirigenti/Tecnici):</u>
 - Inibizione/squalifica con recidiva;
 - Ammenda alla Squadra.
- v. Dirigenti/Tecnici inibiti e impiegati in gara ufficiali come Giocatori.
 - Si faccia riferimento al punto iii per presente comma.
- vi. <u>Penalizzazion</u>i
 - Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi: (a discrezione del Giudice Sportivo)
 - 1. Rinuncia a gare di campionato senza preventiva comunicazione al Comitato Organizzatore (1 punto);
 - 2. Giocatori tesserati per Società F.I.G.C. non ammessi dal presente regolamento non ammesso dal presente regolamento ai sensi dell'Art. 5, Comma 2-bis (1 punto);
 - 3. Rinuncia a partecipare alla gare per motivi non ammissibili (1 punto);
 - 4. Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili escluso cause di forza maggiore (e.g., gravi incidenti fisici occorsi a Giocatori) (2 punti);
 - 5. Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che rendono ingovernabile la disputa della gara e che procurano danni a persone, o strutture del centro sportivo (punti da quantificare).



Comma B) Sanzioni a Dirigenti/Tecnici

- i. Ammonizione con diffida;
- ii. Inibizione a tempo a seguito di allontanamento dal campo o per fatti accaduti al termine della gara;
- iii. Inibizione a tempo per fatti accaduti durante la gara.

Il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva comporta una pena da 1 a 5 anni di squalifica.

Comma C) Sanzioni a Giocatori

- i. Quinta ammonizione in gare differenti (1 giornata di squalifica);
- ii. Espulsione per somma di ammonizioni in campo (1 giornata di squalifica);
- iii. Proteste o/e comportamenti irriguardosi nei confronti dei D.d.G. (da 1 a 3 giornate di squalifica);
- iv. Offese, ingiurie (da 1 giornata a 2 mesi di squalifica);
- v. Atti gravemente offensivi (da 1 a 3 mesi di squalifica);
- vi. Atteggiamenti minacciosi semplici (da 3 a 5 giornate di squalifica);
- vii. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi (da 6 giornate a 3 mesi di squalifica);
- viii. Scorrettezza in azione di gioco (da 1 a 4 giornate di squalifica);
- ix. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (da 2 giornate a 4 mesi di squalifica);
- x. Atto di violenza in azione di gioco (da 1 a 3 mesi di squalifica);
- xi. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (da 2 mesi alla radiazione);
- xii. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione (radiazione).
- xiii. Costituisce protesta o/e comportamento irriguardoso qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione;
- xiv. Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendenti a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso; ingiuria e sputo costituiscono forme di offesa gravi;
- xv. Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività;
- xvi. Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza;
- xvii. Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto.



ARTICOLO 20. INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Comma A) Organi di prima istanza (Giudice Sportivo)

I procedimenti disciplinari sono instaurati:

i. D'ufficio

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti (i.e., rapporto del D.d.G., del Commissario di Campo oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento).

ii. Su reclamo della Squadra

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- La regolarità di svolgimento delle gare;
- La posizione irregolare dei Giocatori che hanno partecipato alle gare;
- La regolarità dei tesseramenti.

Comma B) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare)

i. Su reclamo di parte avverso le decisioni adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate.

ARTICOLO 21. NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a proporre reclamo in base al presente regolamento le Squadre ed i tesserati aventi interessi diretti. Qualora vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le Squadre ed i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono i Responsabili di Squadra e/o i Tesserati che:

- Compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;
- Inducano o tentino di indurre gli Ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva.

I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

- i. <u>Inammissibilità dei ricorsi</u>
 - Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche del D.d.G. (fatto salva la fattispecie del cd. errore tecnico);
 - Reclami per squalifiche a Giocatori fino a 2 giornate;
- Reclami per inibizione a Dirigenti fino a 15 giorni;
- Reclami per ammende fino a € 30,00.



ii. Rigetto dei ricorsi

- Tassa reclamo non versata;
- Mancato invio del preannuncio di reclamo a mezzo e-mail;
- Mancato invio della copia alla Squadra controparte a e-mail;
- Mancata presentazione nei tempi stabiliti.

iii. Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in prima istanza devono essere preannunciati con e-mail da inviare all'indirizzo paviatornei@gmail.com entro le 24 ore successive alla gara a cui ci si riferisce. Entro 48 ore da quest'ultimo, la reclamante deve far pervenire, tramite la compilazione dell'apposito form presente sul sito paviatornei.it i motivi dettagliati del reclamo con le prove del reato (in mancanza non verrà dato seguito al reclamo). Gli stessi dovrà inviarli all'indirizzo email della squadra controparte. La controparte può, in un tempo massimo di 48 ore dall'effettivo ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante, tramite apposito form presente sul sito paviatornei.it.

Iv Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2° Grado di giudizio)

I reclami presentati in seconda istanza devono essere preannunciati con e-mail da inviare entro le 24 ore susseguenti alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I reclami presentati in seconda istanza devono essere inviati a mezzo compilazione dell'apposito form presente sul sito paviatornei.it, entro il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, questi devono riceverne notizia, a cura del reclamante via email. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di reclamo, inviare proprie contro deduzioni (a mezzo compilazione di apposito form presente sul sito paviatornei.it). Con riguardo alle decisioni della Commissione Disciplinare non è possibile fare ricorso. Dopo il termine della Regular Season, non è consentito ricorrere agli altri organi di Disciplina, pertanto durante lo svolgimento dei Play Off, l'unico grado di giudizio è quello del Giudice Sportivo.

ARTICOLO 22. TASSE RECLAMO

Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal Regolamento devono essere accompagnati dalla relativa tassa come sotto indicato:

i. Reclamo al Giudice Sportivo (1° grado di giudizio) € 20,00

ii. Reclamo alla Commissione Disciplinare (2° grado di giudizio) € 30,00

Il mancato versamento della tassa reclamo costituisce motivo di rigetto del reclamo stesso. Nel caso di accoglimento del reclamo, le tasse versate vengono restituite, in caso di ragione, ovvero addebitate alla Squadra soccombente.



ARTICOLO 23. SANZIONI PECUNIARIE

Ammende alle Squadre (oltre le sanzioni disciplinari):

Ritardata presenza in campo (entro i 15 minuti di	€ 10,00		
tolleranza) Divisa non regolamentare (non omogenea fra i Giocatori in			
campo della medesima squadra, escluso il portiere)	€ 5,00		
Mancanza delle divise alternative per le Squadre ospitanti ovvero alternativamente delle pettorine	€ 50,00		
Mancata presentazione	€ 50,00 x il calcio a 5		
	€ 75,00 x il calcio a 7		
V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione, avvisando il			
Comitato Organizzativo entro le ore 18.30 dello stesso	€ 50,00 x il calcio a 5		
giorno	€ 75,00 x il calcio a 7		
V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo	€ 50,00 x il calcio a 5		
consentito	€ 75,00 x il calcio a 7		
V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente Giocatori	€ 50,00 x il calcio a 5		
	€ 75,00 x il calcio a 7		
V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare	€ 50,00 x il calcio a 5		
	€ 75,00 x il calcio a 7		
V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta	€ 50,00 x il calcio a 5		
	€ 75,00 x il calcio a 7		
Non tesseramento Giocatore	€ 50,00		
Giocatore squalificato	€ 50,00		
Giocatore F.I.G.C. non ammesso dal presente regolamento	€ 30,00 x ogni partita disputata		

ARTICOLO 24. COLORI DELLE DIVISE DI GARA

Le Squadre, all'atto dell'iscrizione, sono obbligate a dare comunicazione dei propri colori delle divise di gara. Le Squadre ospitanti, o prime nominate, qualora nelle gare di campionato dovessero presentarsi con colori uguali o confondibili con quelli della Squadra avversaria (decisione a discrezione del D.d.G.), devono sostituire le proprie divise con altre di riserva di altro colore e comunque non confondibile (in mancanza della seconda divisa, è consentito l'utilizzo di pettorine). Le Squadre ospiti devono comunque presentarsi sempre con le maglie con il colore dichiarato. Si invitano comunque i Responsabili delle Squadre ad accordarsi per tempo circa i colori delle maglie.

ARTICOLO 25. PARASTINCHI

L'utilizzo dei parastinchi <u>è obbligatorio</u>, ma il D.d.G. non ha l'obbligo di verificarne la presenza e comunque non è consentito ad alcun Giocatore di giocare con i calzettoni abbassati.



ARTICOLO 26. NUMERAZIONE MAGLIE

Per dovere di identificazione delle due squadre da parte del D.d.G., queste si devono presentare in campo con la numerazione sulle maglie. È consentito, in caso di necessità, l'uso di pettorine che comunque devono essere indossate sopra le maglie numerate.

ARTICOLO 27. SCARPE DA GIOCO

Nei campi di calcio a 5 è vietato l'uso di scarpe da calcio con tacchetti (siano essi di plastica che di metallo). Nei campi di calcio a 7 è vietato l'uso di scarpe da calcio con tacchetti di metallo.

ARTICOLO 28. COMUNICATO UFFICIALE - OBBLIGO DI CONSULTAZIONE

Il Comunicato Ufficiale è l'unico documento riconosciuto per trasmettere alla Squadra tutte le notizie riguardanti l'attività in svolgimento e viene pubblicato ogni venerdì entro le ore 22.00. Si dà per letto una volta pubblicato sul sito web paviatornei.it. In caso di giornata festiva, viene pubblicato nella giornata successiva. Eventuali comunicazioni da parte del Comitato Organizzatore dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale devono essere ufficializzate e pubblicate sul Comunicato Ufficiale successivo.

ARTICOLO 30. DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE

L'iscrizione e partecipazione al Campionato ASI Comitato di Pavia sottintende la conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento e delle Norme di Partecipazione inserite ed in nessun caso può essere impugnato.

ARTICOLO 31. LEGGE SULLA PRIVACY

Consenso ai sensi della Legge 675 del 31 Dicembre 1996: tutele delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dati. Le Squadre, con l'iscrizione e il tesseramento dei propri Giocatori e Dirigenti/Tecnici, disposta dalla citata legge, consentono anche, a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati vengano utilizzati ai fini informativi e assicurativi previsti. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente Normativa.

ARTICOLO 32. PREMIO DISCIPLINA (FAIR PLAY)

Secondo i principi su cui si fonda l'attività di ASI (lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi forma di violenza), il premio Fair Play assume un valore paragonabile alla vittoria del campionato, pertanto, per decretare la Coppa Fair Play, ad ogni squadra è assegnato un punteggio secondo i criteri esposti qui di seguito:

V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione	punti n.	5
V.D. RINUNCIA 1 - non data comunicazione	punti n.	10
V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo	punti n.	5
V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente Giocatori	punti n.	5



V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare	punti n.	15
V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta	punti n.	15
Non tesseramento Giocatore	punti n.	15
Giocatore squalificato	punti n.	10
Giocatore F.I.G.C. non ammesso dal presente regolamento	punti n.	10
Penalizzazione punti Classifica	punti n.	5
Ammonizione	punti n.	1
Ammonizioni Dirigenti	punti n.	5
Ammonizione con diffida a Squadra	punti n.	10
Squalifica Giocatori	punti n.	3
Squalifica Giocatori a tempo	punti n.	15
Inibizione Dirigenti	punti n.	10
Proposte radiazione	punti n.	70
Estromissione Squadre	punti n.	150

Le Squadre che al termine della Regular Season raggiungono il punteggio fair play di 150 non hanno diritto, di norma, a partecipare ai Play Off: tale decisione viene presa a discrezione del Comitato Organizzatore.

ARTICOLO 36. NORME NON CONTEMPLATE

Per tutte le norme non contemplate in queste pagine, si fa riferimento alle regole emanate dalla F.I.G.C.